



**PROCEDURA PER LA QUALIFICA DI ORGANISMI DI VALUTAZIONE
IN ACCORDO AI REGOLAMENTI UE 2015/2067, 2015/2066, CE
304/2008, 306/2008, DPR 146/2018 E SCHEMA ACCREDIA**

**Sigla: PG54
Rev. 5
Pag. 1 di 10**

**PROCEDURA PER LA QUALIFICA DI ORGANISMI DI VALUTAZIONE IN
ACCORDO AI REGOLAMENTI UE 2015/2067, 2015/2066, CE 304/2008,
306/2008, DPR 146/2018 E SCHEMA ACCREDIA**

5	16.01.2020	Pagg. 3, 4, 5, 8, 10	<i>Presidente Comitato di Schema</i>	<i>Amministratore Delegato</i>
4	21.10.2019	Revisione Generale	<i>Presidente Comitato di Schema</i>	<i>Amministratore Delegato</i>
Rev	Data	Motivazioni	Convalida	Approvazione



INDICE

1. REQUISITI GENERALI	3
2. RIFERIMENTI NORMATIVI	3
3. FUNZIONE DELL'ORGANISMO DI VALUTAZIONE	4
4. QUALIFICA DEGLI ESAMINATORI	5
5. ATTREZZATURE/STRUMENTI/LOCALI	5
6. CONDIZIONI DI SICUREZZA	7
7. RISERVATEZZA.....	7
8. SICUREZZA E PROTEZIONE DEL PROCESSO DI ESAME	7
9. ASPETTI CONTRATTUALI	8
10. MODALITA' DI RICHIESTA DEL RICONOSCIMENTO	8
11. PROCEDURA DI QUALIFICA, VERIFICA E TENUTA SOTTO CONTROLLO DELL'ORGANISMO DI VALUTAZIONE	8
12. SOSPENSIONE, RITIRO E ANNULLAMENTO DELLA QUALIFICA.....	9
12.1 CONDIZIONI PER LA SOSPENSIONE DELLA QUALIFICA	9
12.2 CONDIZIONI PER IL RITIRO DELLA QUALIFICA.....	9
13. CONDIZIONI DI USO DEL LOGO DI CERTIFICAZIONE.....	10
14. RECLAMI, RICORSI E CONTENZIOSI	10
14.1 RECLAMI E RICORSI	10
14.2 CONTENZIOSI	10



1. REQUISITI GENERALI

Il presente documento riporta gli adempimenti e le attrezzature richieste a un organismo che intende ottenere il riconoscimento in accordo ai Regg. UE 2015/2067, 2015/2066, CE 304/2008, 306/2008 al DPR 146/2018 e Circolare ACCREDIA quale "Organismo di Valutazione", da parte di CEPAS.

Il presente documento si applica anche nel caso in cui lo stesso CEPAS decida di agire come Organismo di Valutazione.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

Per i riferimenti non datati si intende l'ultima revisione in vigore

- UNI CEI EN ISO/IEC 17024:2012
- ACCREDIA RG-01 rev. 01 "Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di Certificazione"
- ACCREDIA RG-01-02 rev. 01 "Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di Certificazione del Personale"
- Regolamento (UE) n° 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 sui gas fluorurati a effetto serra, che abroga il Regolamento (CE) n. 842/2006;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 della Commissione del 17 novembre 2015 che stabilisce, in conformità al regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle persone fisiche per quanto concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione e condizionamento d'aria, le pompe di calore fisse e le celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero contenenti gas fluorurati a effetto serra, nonché per la certificazione delle imprese per quanto concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione e condizionamento d'aria e le pompe di calore fisse contenenti gas fluorurati ad effetto serra, che abroga il Regolamento (CE) N. 303/2008;
- Regolamento (CE) N. 304/2008 della Commissione del 2 aprile 2008 che stabilisce, in conformità al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle imprese e del personale per quanto concerne gli impianti fissi di protezione antincendio e gli estintori contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2066 della Commissione del 17 novembre 2015 che stabilisce, a norma del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle persone fisiche addette all'installazione, assistenza, manutenzione, riparazione o disattivazione di commutatori elettrici contenenti gas fluorurati ad effetto serra o al recupero di gas fluorurati ad effetto serra da commutatori elettrici fissi abroga il Regolamento (CE) N. 305/2008;
- Regolamento (CE) N. 306/2008 della Commissione del 2 aprile 2008 che stabilisce, in conformità al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione del personale addetto al recupero di taluni solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature.
- Decreto del Presidente della Repubblica 146/2018
- ACCREDIA – Schema di accreditamento approvato dal MATT il 29.01.2019 ai sensi dell'art 4 del DPR n. 146/2018



3. FUNZIONE DELL'ORGANISMO DI VALUTAZIONE

L'Organismo di Valutazione (OdV) deve essere un'entità legale in grado di sottoscrivere con CEPAS un accordo legalmente valido per lo svolgimento della sua funzione. Tale accordo deve fare riferimento alle presenti Regole quale parte integrante di esso. L'OdV svolge i compiti previsti dai Regg. CE sopra riportati. In particolar modo è richiesto all'organismo di organizzare le sessioni d'esame come previsto dalla procedura PG51 per il personale che interviene nelle attività inerenti le apparecchiature oggetto dei suddetti Regolamenti Europei.

L'organismo di valutazione deve adottare un sistema di gestione che comprenda almeno le seguenti procedure:

- per la pianificazione e lo svolgimento delle sessioni d'esame, comprensiva delle comunicazioni ai candidati circa le prescrizioni di sicurezza da adottare presso il centro di esame;
- per la selezione degli esaminatori che saranno poi qualificati da CEPAS;
- per la registrazione e trasmissione dei dati all'organismo di certificazione;
- per la gestione e la manutenzione/taratura della strumentazione;
- per la gestione dei reclami, ricorsi e contenziosi.

Le sopra citate procedure devono essere coerenti con le procedure emanate da CEPAS per le attività da questi svolte come Organismo di Valutazione.

CEPAS essendo lui stesso organismo di valutazione può fornire all'organismo di valutazione, a richiesta, le proprie procedure e verificare che esse vengano recepite ed applicate.

L'organismo di valutazione organizza le sessioni d'esame e raccoglie le iscrizioni dei partecipanti, inoltrandole a CEPAS prima dell'erogazione dell'esame.

L'organismo di valutazione deve formulare un numero di test/richieste di intervento (sia per l'esame teorico che pratico) almeno il doppio di quelle previste per permettere di variare i test durante le sessioni d'esame; tali test/richieste di intervento dovranno essere conservati con estrema riservatezza in un database predisposto.

I test d'esame preparati dall'organismo di valutazione devono essere concepiti in modo da contemplare le competenze e le conoscenze minime indicate negli allegati ai Regg. CE di riferimento.

Le procedure e i test d'esame elaborati dall'organismo di valutazione devono essere approvati da CEPAS, in quanto organismo di certificazione.

L'organismo di valutazione deve, altresì, garantire indipendenza e imparzialità nello svolgimento dei suoi compiti, a tal scopo ha l'obbligo di accertarsi che gli esaminatori scelti per una prova, sia essa teorica o pratica, non abbiano svolto attività di formazione agli stessi candidati che dovranno esaminare.

L'organismo di valutazione ha il compito, inoltre, di predisporre le aule, le apparecchiature e il materiale necessario per lo svolgimento dei test d'esame. CEPAS verifica l'idoneità delle infrastrutture prima dell'effettuazione della prima sessione d'esame attraverso un sopralluogo e/o tramite la ricezione di documentazione fotografica dei locali, della planimetria e dei documenti di sicurezza della sede. Al termine della valutazione CEPAS compila il modulo « Modulo per la qualificazione della sede d'esame ».

Deve, altresì disporre di personale tecnico per la gestione della manutenzione delle apparecchiature che la necessitano.

L'organismo di valutazione deve fornire l'elenco della strumentazione di prova, nonché le procedure di taratura e copia di tutti i certificati/rapporti di taratura di detta strumentazione.

CEPAS in quanto organismo di certificazione ha il compito di approvare e mantenere sotto controllo gli organismi di valutazione.



4. QUALIFICA DEGLI ESAMINATORI

La qualifica degli esaminatori spetta a CEPAS e si svolge attraverso le seguenti fasi:

- L'organismo di valutazione seleziona i possibili esaminatori sulla base del CV nel rispetto dei criteri definiti nella presente istruzione.
- I CV sono presi in esame da CEPAS che conferma o meno l'idoneità dei prerequisiti.
- L'esaminatore partecipa a una prima sessione di esame in affiancamento a un esaminatore già qualificato.
- La qualifica è confermata al termine del processo e comunicata all'OdV.

La qualifica è conferita con riferimento a uno o più dei Regolamenti Europei per i quali l'esaminatore sia in grado di rispettare i requisiti di esperienza lavorativa del paragrafo 3.1 della PG51.

L'organismo di valutazione deve prevedere e attuare delle procedure per il mantenimento delle qualifiche degli esaminatori. Tali procedure devono essere comunicate e approvate da CEPAS.

CEPAS organizza il monitoraggio degli esaminatori così da verificare, almeno una volta ogni 3 anni, gli esaminatori che eseguono almeno 2 esami all'anno.

L'esaminatore che non ha effettuato alcune attività per un periodo di 3 anni è automaticamente sospeso. L'esaminatore sospeso potrà tornare operativo solo dopo aver svolto almeno una sessione d'esame in affiancamento a un esaminatore qualificato.

In caso di grave non conformità attribuita all'esaminatore o a seguito dell'accoglimento di un ricorso o di un reclamo circa il suo operato, l'Organismo di Valutazione con CEPAS valuteranno gli eventuali provvedimenti da adottare.

Il registro degli esaminatori dovrà essere inviato a CEPAS ogni volta che viene aggiornato.

Gli esaminatori devono aggiornare almeno ogni 2 anni il proprio CV.

5. ATTREZZATURE/STRUMENTI/LOCALI

L'Organismo di valutazione può erogare esami presso sedi esterne alla propria. In tal caso deve definire adeguate procedure e check-list per garantire l'adeguatezza dei locali e la presenza, la completezza ed il funzionamento delle attrezzature/strumenti.

L'Organismo di valutazione deve garantire la funzionalità della strumentazione necessaria allo svolgimento dei test pratici a seconda del Regolamento Europeo per il quale l'organismo è riconosciuto.

Dovrà rendere disponibile a ciascun candidato l'attrezzatura minima per lo svolgimento delle prove pratiche.

L'Organismo di valutazione deve obbligatoriamente comunicare ai candidati le prescrizioni di sicurezza da adottare presso il centro di esame;

In particolar modo dovranno essere presenti:

Per il Reg. UE 2015/2067:

- Gruppi manometrici per refrigerazione completi di connessioni flessibili di collegamento
- Vacuometri di precisione
- Pompe a vuoto



**PROCEDURA PER LA QUALIFICA DI ORGANISMI DI VALUTAZIONE
IN ACCORDO AI REGOLAMENTI UE 2015/2067, 2015/2066, CE
304/2008, 306/2008, DPR 146/2018 E SCHEMA ACCREDIA**

**Sigla: PG54
Rev. 5
Pag. 6 di 10**

- Bombole d'azoto complete di riduttori e manometri di regolazione.
- Termometri
- Pinze amperometriche
- Multimetri
- Strumenti per il rilevamento delle perdite del refrigerante
- Apparecchiatura per il recupero del refrigerante
- Bombole per lo stoccaggio del refrigerante
- Bilance elettroniche
- Pressostati/Termostati
- Separatori d'olio
- Strumentazione per installare, avviare ed arrestare un compressore
- Regolatori di pressione e condensazione
- Strumentazione per installare, avviare ed arrestare condensatori
- Strumentazione per installare, avviare ed arrestare evaporatori
- Valvole termostatiche regolabili
- Tavoli di lavoro attrezzati per la saldatura ossigeno/acetilene
- Cannelli per brasatura
- Bombole di ossigeno ed acetilene dotate di riduttori di pressione

Per il Reg. CE 304/2008:

- Strumenti per il rilevamento delle perdite del refrigerante
- Set di chiavi fisse per montaggio collettore
- Bombole con collettore
- Tubazioni di collegamento collettore alle bombole (diametro da verificare)
- Eventuali staffe per fissaggio bombole

Per il Reg. UE 2015/2066:

- Pompa per recupero SF₆ dagli scomparti, sino ad una pressione inferiore a 1 mbar
- Unità compressore per stoccaggio gas all'interno delle Bombole
- Pompa del vuoto per evacuazione aria per pressioni inferiori a 1mbar
- Filtri SF₆ per introdurre nelle apparecchiature gas "controllato"
- Strumenti di misura dotati di recupero interno del gas ad una pressione inferiore a 10 mbar per analizzare qualità del gas, misura di umidità, purezza ed SO₂.



- Cercafughe gas SF6
- Flussometro SF6 o/e bilancia pesa bombola
- Manometri di precisione
- Kit di riempimento SF6
- Kit di recupero SF6 per celle MT ermetiche senza valvole

Per il Reg. CE 306/2008:

- Pompa per recupero SF6 dagli scomparti, sino ad una pressione inferiore a 1 mbar
- Unità compressore per stoccaggio gas all'interno delle Bombole
- Pompa del vuoto per evacuazione aria per pressioni inferiori a 1mbar
- Filtri SF6 per introdurre nelle apparecchiature gas "controllato"
- Strumenti di misura dotati di recupero interno del gas ad una pressione inferiore a 10 mbar per analizzare qualità del gas, misura di umidità, purezza ed SO2.
- Cercafughe gas SF6
- Flussometro SF6 o/e bilancia pesa bombola
- Manometri di precisione
- Kit di riempimento SF6
- Kit di recupero SF6 per celle MT ermetiche senza valvole

6. CONDIZIONI DI SICUREZZA

L'organismo di valutazione ha il compito di stimare e mettere a disposizione locali, attrezzature, materiali, dispositivi di protezione adeguati ed in generale di garantire che le prove siano svolte in condizioni di sicurezza.

Un sistema di estrazione dei fumi di saldatura deve essere presente, ove applicabile.

L'Organismo di valutazione dovrà effettuare l'analisi del rischio secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

7. RISERVATEZZA

Tutte le informazioni ottenute dal candidato devono essere mantenute con la massima riservatezza.

Nessuna informazione deve essere divulgata a terzi senza il consenso del candidato. Tutti i dipendenti, dell'Organismo di Valutazione, gli eventuali collaboratori esterni e gli eventuali Centri d'Esame esterni che in forza delle loro attività possono venire a conoscenza di informazioni riservate devono prendere le misure ritenute più ragionevoli per il mantenimento della riservatezza della documentazione.

8. SICUREZZA E PROTEZIONE DEL PROCESSO DI ESAME

L'Organismo di valutazione deve garantire la sicurezza dei materiali d'esame tenendo conto delle localizzazioni, del tipo di materiali, in tutte le fasi del processo di esame. Essi devono vigilare per impedire prassi d'esame fraudolente. Tali condizioni implicano la non distribuzione del materiale di esame o dei report d'esame ai candidati stessi o a terzi.



9. ASPETTI CONTRATTUALI

L'Organismo di valutazione si impegna a rispettare quanto definito nel contratto stipulato del quale la presente procedura si intende come parte integrante.

10. MODALITA' DI RICHIESTA DEL RICONOSCIMENTO

I soggetti che intendono ottenere il riconoscimento quale organismo di valutazione devono inviare richiesta a CEPAS specificando:

- ragione sociale del richiedente;
- indirizzo della sede d'esame;
- settore specifico ed attività di competenza;

Alla domanda devono essere allegati, i seguenti documenti:

- Certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- Organigramma dell'organizzazione;
- Curriculum Vitae degli esaminatori;
- Elenco della strumentazione posseduta, necessaria all'erogazione dell'esame, comprensiva delle registrazioni delle tarature delle attrezzature utilizzate per l'esame, ove applicabile
- Dichiarazione di idoneità di attrezzature e locali relativamente ai requisiti di sicurezza e della presente procedura;
- Planimetria dei locali d'esame e documentazione fotografica;
- Eventuali evidenze di certificazione ISO 9001.

11. PROCEDURA DI QUALIFICA, VERIFICA E TENUTA SOTTO CONTROLLO DELL'ORGANISMO DI VALUTAZIONE

Per il rilascio del riconoscimento dell'organismo di valutazione, CEPAS valuta la completezza e l'adeguatezza della documentazione fornita dall'organismo richiedente.

Al termine della verifica documentale, se l'esito risulta positivo, CEPAS conduce un sopralluogo in occasione della prima sessione d'esame, in seguito alla quale rilascia un rapporto che contiene un giudizio espresso come di seguito indicato:

- esito positivo
- esito negativo
- esito positivo con richieste di adeguamento

Eventuali azioni correttive richieste devono essere attuate entro 3 mesi dalla data di verifica.

In caso di esito negativo, l'Organismo di Valutazione non può essere qualificato. In questo caso, CEPAS permette la ripetizione dell'esame senza aggravio di costi presso un altro Organismo di Valutazione qualificato a coloro che hanno partecipato alla sessione di qualifica risoltasi con esito negativo.

CEPAS, al fine di mantenere sotto controllo l'organismo di valutazione, svolge attività di monitoraggio e verifica, sia in presenza che da remoto, in occasione delle sessioni d'esame per la verifica del mantenimento delle condizioni come OdV. Per ogni sessione l'odv dovrà rendere disponibile una connessione audio-video nel rispetto di tutte le prescrizioni di legge applicabili.



Durante la verifica all'Organismo di Valutazione, l'Organismo di Certificazione verifica anche l'operato degli esaminatori.

L'organismo di valutazione si impegna a informare CEPAS di eventuali modifiche apportate alle procedure approvate.

Presenza di osservatori

In occasione di ognuna delle attività svolte dall'organismo di certificazione può essere richiesta la partecipazione di osservatori (ad es. ispettori degli enti di accreditamento, ecc.) anche con preavviso minimo. L'eventuale mancata accettazione della presenza di osservatori degli enti di accreditamento può comportare la mancata concessione della qualifica o la sospensione o revoca della qualifica.

12. SOSPENSIONE, RITIRO E ANNULLAMENTO DELLA QUALIFICA

CEPAS ha il diritto di sospendere, ritirare o annullare la qualifica in qualsiasi momento della durata del contratto con notifica a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, alle condizioni espressamente riportate di seguito.

A seguito della notifica del provvedimento di sospensione, di ritiro o di annullamento della qualifica, l'organismo di valutazione deve sospendere l'utilizzo dell'attestato. I provvedimenti di ritiro o di annullamento implicano anche la restituzione dell'attestato.

12.1 CONDIZIONI PER LA SOSPENSIONE DELLA QUALIFICA

La qualifica può essere sospesa da CEPAS in base alle seguenti condizioni:

- Qualora durante le sorveglianze l'organismo non fornisca evidenza di continuità dell'attività per la quale è stato qualificato.
- Qualora si riscontrino gravi carenze nell'attività svolta dall'organismo a fronte di reclami, azioni legali e altre evidenze oggettive.
- Qualora l'Organismo faccia un uso scorretto o ingannevole della qualifica CEPAS.
- Qualora l'Organismo non rispetti i termini contrattuali previsti.
- Qualora l'Organismo non accetti eventuali modifiche ai regolamenti facenti parte dello schema di certificazione.
- Qualora l'Organismo intacchi con il proprio comportamento la reputazione di CEPAS.
- Qualora l'Organismo richieda formalmente la sospensione.

12.2 CONDIZIONI PER IL RITIRO DELLA QUALIFICA

La qualifica può essere ritirata da CEPAS in base alle seguenti condizioni:

Qualora persistano le situazioni citate nel precedente paragrafo nonostante l'attuazione del provvedimento di sospensione e decorso un congruo termine per porre fine alla situazione.

Qualora la gravità del comportamento dell'Organismo, suffragata da evidenze oggettive inconfutabili, renda necessario tutelare l'immagine CEPAS con provvedimenti di tipo drastico e urgente, ricorrendo contestualmente alle vie legali nei confronti dell'Organismo.



La qualifica può essere ritirata nel caso in cui l'Organismo di valutazione faccia volontaria richiesta di interrompere il rapporto contrattuale in corso (mediante raccomandata R/R), secondo le modalità previste nel contratto.

Il ritiro e l'annullamento della qualifica comportano la rescissione del relativo contratto e l'obbligo di cessare l'utilizzo del logo CEPAS sotto qualsiasi forma.

13. CONDIZIONI DI USO DEL LOGO DI CERTIFICAZIONE

Non è previsto l'uso del logo.

14. RECLAMI, RICORSI E CONTENZIOSI

14.1 RECLAMI E RICORSI

L'Organismo di Valutazione può presentare un reclamo o un ricorso contro le decisioni di CEPAS.

I ricorsi devono essere considerati solo per i seguenti casi:

- 1) Respinta della richiesta di qualifica.
- 2) Sospensione, ritiro e annullamento della qualifica.

CEPAS tratta i reclami e i ricorsi sulle proprie decisioni in merito alla certificazione in accordo agli art. 4 e 5 del Regolamento Generale (RG01) pubblicato sul sito www.cepas.it. Tali articoli prevedono:

- l'obbligo di registrare e trattare ciascun reclamo o ricorso, confermando al reclamante o ricorrente;
- il ricevimento dello stesso entro tempi stabili;
- l'avvio di un'istruttoria specifica;
- la comunicazione della decisione finale al reclamante o ricorrente;
- l'adozione, se necessaria, di ogni azione correttiva nel caso il ricorso o il reclamo abbia segnalato una carenza da parte di CEPAS.

Gli esiti di tali verifiche sono comunicati al reclamante, nel rispetto dei vincoli di riservatezza. In caso di ricorsi, i costi relativi al ricorso sono a carico di CEPAS se questo è accolto e del ricorrente se il ricorso è respinto.

In caso di reclami di terzi contro l'ODV, CEPAS seguirà le modalità indicate nel Regolamento Generale (RG01) e nelle procedure richiamate

14.2 CONTENZIOSI

Per qualunque controversia fra una parte interessata (Organismo di Valutazione) e CEPAS che non risulti risolta con le attività descritte nei casi precedenti (reclami e ricorsi) si deve fare ricorso all'intervento del Foro competente di Milano.